

**Assessore all'Urbanistica e Ambiente**

Via Torre Verde, 27 - 38100 Trento  
Tel. 0461493202 - Fax 0461493203  
e-mail: [ass.urbambiente@provincia.tn.it](mailto:ass.urbambiente@provincia.tn.it)

Preg.mo Signor  
**ROBERTO BOMBARDA**  
Consigliere provinciale  
Gruppo Consiliare Verdi e  
Democratici per l'Ulivo  
SEDE

e, p.c. Preg.mo Signor  
**GIACOMO BEZZI**  
Presidente  
Consiglio provinciale  
SEDE

Preg.mo Signor  
**LORENZO DELLAI**  
Presidente  
Giunta provinciale  
SEDE

Trento, 25 gennaio 2006

Prot. n. 47/06-ASS.

OGGETTO: interrogazione n. 976 di data 12 dicembre 2005.

Con l'interrogazione n. 976, il Consigliere Bombarda, richiamando l'emendamento inserito nel disegno di legge finanziaria dello Stato, che ha modificato il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 in materia di aree protette, prevedendo che *“gli organi del parco durano in carica cinque anni”*, chiede di conoscere: *“se le nuove disposizioni della legge 394/91 siano applicabili anche al Comitato trentino del Parco Nazionale dello Stelvio e, in caso affermativo, quali siano i nomi delle persone che nonostante il raggiungimento del precedente limite di mandato possano nuovamente nominati/eletti negli organi dell'Ente”*.

Al riguardo si precisa quanto segue:

Il primo comma dell'articolo 3 del DPR. 22 marzo 1974, n. 279, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste”*, dispone che: *“Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria”*.

Il quarto comma del medesimo decreto aggiunge: *La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti”*.

La legge n. 394/1991, legge quadro sulle aree protette, ha confermato quanto contenuto nel DPR. n. 279/1974, stabilendo all'articolo 35 che *“Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge”*.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del DPR. n. 279/1974, con l'accordo di Lucca del 27 marzo 1992 è stata raggiunta l'intesa per l'istituzione del Consorzio tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Lombardia e le due Province autonome di Trento e di Bolzano.

Detta intesa è stata formalizzata dalla Provincia di Trento con la legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22, la quale, in particolare, dopo aver dichiarato, nel primo comma dell'articolo 4, che sono organi del consorzio a) il presidente, b) il consiglio direttivo, c) i tre comitati di gestione, d) il collegio dei revisori dei conti, precisa, nel secondo comma dello stesso articolo, che *“gli organi del consorzio durano in carica cinque anni”*.

Analoga disposizione è rinvenibile nell'articolo 3 del D.P.C.M. 26 novembre 1993, con il quale è stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si può affermare che l'emendamento inserito nel disegno di legge finanziaria dello Stato per l'anno 2006, con il quale è stato abrogato il limite per la rielezione degli organi degli Enti parco, previsto dal comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, secondo cui *“gli organi degli enti parco durano in*

*carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta*”, non ha comportato alcuna modificazione del regime giuridico che disciplina il Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio e, segnatamente, la durata dei suoi organi.

Infatti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge provinciale n. 22/1993 e dell'articolo 3, comma 2 del D.P.C.M. 26 novembre 1993, gli organi del consorzio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati più volte, non essendo previsto uno specifico divieto.

Tale conclusione consente di rispondere anche al secondo quesito, circa i nomi delle persone che possono essere nuovamente eletti negli organi dell'Ente.

E' evidente che, non sussistendo limiti di mandato, il Presidente e gli attuali membri che compongono gli organi del Consorzio siano legittimamente rieleggibili.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE  
- dott. Mauro Gilmozzi -